

***Caso n. COMP/M.2506 -
AUTOSTRADE / SABA***

Il testo in lingua italiana è il solo disponibile e facente fede.

**REGOLAMENTO (CEE) n. 4064/89
SULLE CONCENTRAZIONI**

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b) NON OPPOSIZIONE
data: 10/08/2001

*Disponibile anche nella base dati CELEX
documento n. 301M2506*



Bruxelles, il **10/08/2001**
SG (2001) D/**290983**

PROCEDURA RELATIVA ALLE
CONCENTRAZIONI
DECISIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6,
PARAGRAFO 1, LETTERA b)

PROCEDURA SEMPLIFICATA

VERSIONE PUBBLICA

Alle parti notificanti

Oggetto: Caso n. COMP/M.2506 – Autostrade / Saba

Notifica del 13.07.2001 ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio¹; pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 203, 19.7.2001, p. 3

1. In data 13 luglio 2001, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio.
2. Per effetto di tale concentrazione l'impresa italiana Autostrade – Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A. ("Autostrade"), controllata da Edizione Holding S.p.A. acquisisce mediante acquisto di azioni, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo in comune della impresa italiana Saba Italia S.p.A. ("Saba Italia") attualmente interamente controllata dalla impresa spagnola Autopistas Concesionaria Espanola S.A.
3. Autostrade svolge attività di gestione, in regime di concessione, di autostrade e trafori a pedaggio. Saba Italia è attiva nella progettazione, esecuzione e gestione, in regime di concessione, di parcheggi pubblici a pagamento.

¹ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; rettifica: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 (GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; rettifica: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17).

4. A seguito dell'esame della notifica, la Commissione è giunta alla conclusione che l'operazione notificata rientra nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio e del paragrafo 4 comma a), della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio².
5. Per le ragioni precisate nella comunicazione concernente una procedura semplificata, la Commissione ha deciso di non opporsi all'operazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE. La presente decisione è adottata in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio.

Per la Commissione,

² GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.